



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Approvato nella seduta del Consiglio Accademico del 23 luglio 2019
Prot. Nr. 05/CA/2019

e adottato con Decreto del Direttore n 21/2019 del 04/09/2019



INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI

- ART. 1) NATURA GIURIDICA*
- ART. 2) FINALITÀ E FUNZIONI*
- ART. 3) COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA / ORGANICO DELLA CONSULTA*
- ART. 4) CARICHE*
- ART. 5) CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA*
- ART. 6) ORDINE DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONI*
- ART. 7) VERBALI DI SEDUTA*
- ART. 8) ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI*
- ART. 9) TRASPARENZA*
- ART. 10) UFFICIO*
- ART. 11) GESTIONE DEI FONDI*

TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI

- ART. 12) BANDO ELETTORALE*
- ART. 13) ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO*
- ART. 14) CANDIDATURE*
- ART. 15) SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI*
- ART. 16) PROCEDURE DI SCRUTINIO E RICORSI*
- ART. 17) ELEZIONI INTEGRATIVE*
- ART. 18) ITER DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO*
- ART. 19) NORME FINALI*
- ART. 20) ENTRATA IN VISORE DEL REGOLAMENTO*

ALLEGATI

Allegato A:

Scheda di Candidatura per la costituzione della Consulta degli Studenti della Nuova Accademia di Belle Arti



TITOLO I – DEFINIZIONI

ART. 1 NATURA GIURIDICA

- 1) La Consulta degli Studenti (di seguito denominata Consulta) è un organo istituzionale della Nuova Accademia di Belle Arti (di seguito denominata NABA o Accademia).
- 2) La Consulta è l'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Accademia ed è suo compito inviare, agli Organi di governo e di gestione, proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti e l'attività didattica.
- 3) La Consulta degli studenti è un organo apolitico e aconfessionale di rappresentanza degli studenti: ogni membro della Consulta degli Studenti rappresenta tutti gli studenti senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di orientamento sessuale, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.
- 4) La Consulta degli Studenti agisce nel rispetto della Legge Italiana e dello Statuto e Regolamenti dell'Accademia e nel rispetto dei seguenti valori: spirito di gruppo, lealtà nelle relazioni, onestà e trasparenza nelle comunicazioni e rispetto delle differenze.
- 5) La Consulta degli Studenti è autonoma, autogestita e libera nelle sue decisioni e nell'espressione delle stesse, e può decidere di collaborare anche con enti pubblici o privati, diversi dall'Istituzione di appartenenza.

ART. 2 FINALITÀ / FUNZIONI

- 1) La Consulta esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti di tutti gli altri Organi, relativamente alla tutela degli interessi e ai diritti degli studenti.

Nello specifico:

- deve essere consultata:
 - sulle modifiche della qualità dei servizi offerti agli studenti,
 - su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio,
 - sull'organizzazione didattica e logistica delle strutture,
 - sull'applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità nei confronti degli studenti.



Qualora la Consulta degli studenti non fornisca entro trenta giorni motivato parere sulle questioni che vengono poste, gli organi competenti possono procedere alle delibere in assenza dei pareri stessi.

- indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico (di seguito denominato C.A.) e al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:
 - problematiche inerenti la didattica e lo svolgimento delle lezioni,
 - servizi per gli studenti,
 - questioni relative al diritto allo studio e alla mobilità internazionale,
 - attività e le manifestazioni culturali promosse dall'Accademia,
 - iniziative per le attività e i servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.
- 2) Essa è un organismo fortemente caratterizzato dall'autogestione e dall'autonomia progettuale degli studenti: la Consulta delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero e partecipa all'organizzazione e alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo e ha la gestione di una parte di questo budget.
- 3) Essa fornisce assistenza agli studenti e promuove l'integrazione e l'intercomunicazione tra studenti e docenti, anche attraverso l'organizzazione di attività parallele, promuovendo e proponendo progetti studenteschi.
- 4) La Consulta designa i propri rappresentanti interni in seno agli organi collegiali di governo e di gestione.
- 5) Ha rapporti con gli altri organi istituzionali dell'Accademia: la Consulta riferisce al Direttore dell'Accademia circa tutte le attività da essa svolte e messe a verbale, in modo tale da garantire una costante, presente e incisiva relazione proficua ai fini della corretta interazione con gli organi istituzionali.

ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA / ORGANICO DELLA CONSULTA

1. Composizione:
la Consulta degli Studenti, come determinato dall'art. 12 del d.p.R. n. 132/2003, è composta da studenti eletti in numero di:
 - **tre per gli Istituti fino a cinquecento iscritti;**
 - cinque per gli Istituti fino a mille iscritti;
 - sette per gli Istituti fino a millecinquecento iscritti;
 - nove per gli Istituti fino a duemila iscritti;
 - **undici per gli Istituti con oltre duemila iscritti.**



La rappresentanza degli studenti per ogni sede è determinata in numero proporzionale alla popolazione studentesca delle stesse.

L'Accademia ha facoltà di decidere, in caso di un numero di candidati raccolti inferiore a quanto definito sopra, se:

- indire nuovamente il bando di elezione;
- indire comunque le elezioni della Consulta degli Studenti. In questo caso la Consulta degli Studenti viene istituita con il numero di studenti eletti ma ha l'obbligo di indire almeno una volta ad anno accademico, entro il mese di dicembre, elezioni integrative fino al raggiungimento del numero richiesto.

2. Mandato:

ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

3. Decadenza del mandato:

- a) il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere per:
 - cessazione della carica,
 - completamento del percorso di studi in data antecedente al mandato stesso,
 - per rinuncia spontanea alla carica,
 - inadempienza ai propri doveri rilevata dalla Consulta degli studenti,
 - assenza ingiustificata per più di 3 volte consecutive al C.A.,
 - assenza ingiustificata per più di 3 volte consecutive alle adunanze della Consulta,
 - diffida che deve comunque essere, indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta degli Studenti con comunicazione al C.A. La diffida deve essere preceduta da comunicazione al membro e richiesta scritta di chiarimento. Questa procedura si avvia in automatico in caso di tre assenze ingiustificate di un membro della Consulta degli Studenti a riunioni della Consulta degli Studenti, Assemblee degli studenti e C.A..

- b) in caso di partenza di un membro della Consulta degli Studenti per Erasmus:
 - fino a un semestre, la Consulta degli Studenti ha facoltà di richiedere le dimissioni del membro.,
 - oltre un semestre, il membro decade.

4. Sostituzione dei membri il cui mandato è decaduto:

- a) nel caso di decadenza di uno o più membri della Consulta si procederà alla sostituzione seguendo la graduatoria elettorale delle ultime elezioni, nominando membro effettivo della Consulta il primo in ordine dei voti ricevuti fra i candidati non eletti.

- b) Nel caso in cui non ci fossero abbastanza candidati non eletti disponibili alla nomina, si procederà secondo le seguenti modalità:
 - con un numero di membri restanti nella Consulta degli Studenti inferiore al 50% del numero dei membri della Consulta eletta, la Consulta ha l'obbligo di indire entro un mese dall'ultima defezione le elezioni integrative;



- con un numero di membri restanti nella Consulta degli Studenti pari o superiore al 50% del numero dei membri della Consulta eletta, la Consulta degli Studenti ha facoltà di scegliere quando indire le elezioni integrative, comunque entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico, fino alla scadenza del mandato triennale della Consulta.

- c) In caso di decadenza di un membro, esso è tenuto a protocollare immediatamente la comunicazione all'attenzione della Direzione. In caso di mancato adempimento la Consulta degli Studenti provvede alla stessa.

ART. 4 CARICHE

La Consulta ha l'obbligo di riunirsi entro un massimo di due settimane dall'avvenuta elezione dei suoi membri per designare le cariche interne, che hanno durata triennale, e protocollare il verbale delle designazioni.

Essa si compone di:

1. **un Presidente,**
2. **un Segretario,**
3. **due Rappresentanti per il C.A.**
4. **gli altri componenti eletti.**

Le cariche possono essere cumulabili tra loro.

1. Il Presidente della Consulta

- a) Il Presidente è eletto a maggioranza dai membri della Consulta tra gli stessi membri. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
- b) L'incarico di Presidente ha validità triennale.
- c) Se il Presidente dovesse rinunciare all'incarico si procederà a nuova elezione.
- d) È il rappresentante della Consulta e presiede le riunioni della Consulta definendone l'ordine del giorno. Durante le riunioni ha l'obbligo di aggiornare gli altri membri sull'O.d.G. e far approvare il verbale della riunione precedente se non già fatto al termine della stessa.
- e) Affinché le richieste della Consulta vengano inserite all'ordine del giorno del C.A, il Presidente ha l'incarico di inviare una comunicazione scritta alla Direzione dell'Accademia.
- f) Convoca e presiede l'Assemblea degli studenti secondo le modalità previste all'art. 8.
- g) Ha diritto di voto come ogni membro della Consulta. In caso di votazione con esito alla pari, prevale il voto del Presidente.
- h) Nomina un Vicepresidente tra gli altri membri della Consulta, indipendentemente dalla carica eventualmente già ricoperta, che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento del Vicepresidente, il Presidente può delegare per le sue funzioni un altro membro.



- i) Garantisce l'osservanza del presente regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle delibere e, qualora sussistano disordini in aula, ha facoltà di sospendere le riunioni.

2. Il Segretario della Consulta

- a) Il Segretario è eletto a maggioranza dai membri della Consulta tra gli stessi membri.
- b) In caso di suo impedimento o assenza può essere eletto in sua sostituzione permanente o per la specifica riunione un altro Segretario.
- c) Redige, firma e protocolla i verbali delle riunioni della Consulta e cura la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possono riguardare le attività della Consulta e le sue funzioni. I verbali, previa approvazione da parte dei membri presenti alla riunione della Consulta, verranno poi firmati dagli stessi. I verbali una volta redatti, vengono trasmessi dal Segretario - anche via e-mail - ad ogni membro, che provvede a comunicare la propria approvazione o non approvazione degli stessi. Nel caso in cui nei 4 gg. successivi all'invio del verbale, un membro della Consulta non risponda, il Segretario si avvarrà del "silenzio-assenso" considerandolo dallo stesso approvato.
- d) All'interno della Consulta, raccoglie ed inoltra a ciascun membro il materiale necessario allo svolgimento dei lavori mediante la gestione della comunicazione via email.
- e) E' garante della pubblicazione e diffusione dei documenti inerenti le funzioni della Consulta e dell'informazione più efficace in merito alle iniziative ed attività della stessa.

3. Rappresentanti per il Consiglio Accademico (C.A.)

- a) La Consulta degli Studenti nomina, tra gli studenti dell'organo stesso, due rappresentanti quali portavoce delle istanze della Consulta in seno al C.A. mediante votazione a maggioranza tra i membri della Consulta stessa. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
- b) In merito alla designazione dei rappresentanti per il C.A., ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere due preferenze. I due nominativi che ricevono il maggiore numero di preferenze vengono designati come rappresentanti della Consulta in seno al C.A. In caso di parità si procederà a ballottaggio.
- c) L'incarico di rappresentante in seno al C.A. ha la stessa durata dell'incarico come membro della Consulta.
- d) In caso di rinuncia all'incarico da parte del membro designato, la Consulta provvede a nominare, mediante una nuova votazione, un altro membro entro 30 giorni dalla rinuncia.
- e) La Consulta ha facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza per giustificati motivi.
- f) Il mandato dei rappresentanti designati nel C.A. diventa effettivo dalla data del decreto del Direttore dell'Accademia.



ART 5 CONVOCAZIONI DELLA CONSULTA

- 1) La convocazione è disposta dal Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata ed è inviata via email a tutti i componenti; l'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.
- 2) Di norma il Presidente convoca una riunione mensile, in assenza di ulteriori necessarie convocazioni per fini deliberativi. La Consulta è convocata, inoltre, tutte le volte che ne sia fatta richiesta dal 50% più 1 dei componenti della Consulta medesima.
- 3) Il numero legale per lo svolgimento delle riunioni è pari al 50% più 1 dei membri della Consulta.
- 4) Il Presidente può inserire nell'O.d.G. altri argomenti la cui discussione sia stata richiesta da più componenti.
- 5) I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità alle riunioni; eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente.

ART 6 ORDINE DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONI

- 1) Il Presidente, con la collaborazione del Vicepresidente, assicura la disciplina della seduta, l'ordine le modalità di discussione e, nel caso, della votazione decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
- 2) Le votazioni sono effettuate con scrutinio palese; su richiesta della maggioranza la votazione può anche avvenire per scrutinio segreto.
- 3) La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che per le designazioni elettive, anche nelle altre ipotesi previste dalla legge.
- 4) In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 VERBALI DI SEDUTA

- 1) Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
Nel verbale devono essere indicate le seguenti informazioni: numero del verbale, data, ora di inizio e ora di fine, sede, presenti e assenti, eventuali ospiti, O.d.G, risultati di eventuali votazioni, gli argomenti trattati omettendo i dati sensibili. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
Il Segretario verbalizzante appone la propria firma sul verbale.
- 2) Al termine della riunione, o all'inizio della riunione successiva, il Presidente legge il verbale e i presenti lo approvano, dunque lo controfirmano per approvazione.
- 3) I verbali, una volta redatti, vengono trasmessi dal segretario anche via email ad ogni membro, che provvede a comunicare la propria approvazione o non approvazione degli stessi.
- 4) Nel caso in cui, nei quattro giorni successivi all'invio del verbale, un membro della Consulta non risponda, il Segretario si avvarrà del "silenzio-assenso" considerandolo dallo stesso approvato.
- 5) Il Segreteria protocolla il verbale approvato, lo archivia e lo rende pubblico.



- 6) I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici istituzionali dell'Accademia.

ART. 8 ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

- 1) La Consulta degli Studenti riconosce l'Assemblea degli Studenti come momento di confronto con gli studenti e come fonte di istanze. In sede di Assemblea, di concerto con gli studenti, si stabiliscono le linee guida che la Consulta promuove e persegue nelle attività di gestione e di governo dell'Istituzione per gli ambiti di propria competenza. La Consulta sollecita l'espressione delle istanze dell'Assemblea, ne recepisce ogni direttiva, ne incoraggia ogni libera manifestazione di pensiero curandone la sintesi e la traduzione in atti esecutivi propri della sua funzione.
- 2) Durante l'Assemblea sarà comunicato il lavoro svolto dalla Consulta degli Studenti per quanto concerne l'attività all'interno degli organi didattico-amministrativi dell'Istituzione.
- 3) L'assemblea degli studenti è convocata almeno tre volte l'anno dalla Consulta che ne stabilisce l'ordine del giorno e non può riunirsi più di una volta al mese, sino ad un massimo di nove riunioni nell'ambito di un anno accademico.
- 4) La proposta di convocazione dell'Assemblea deve essere consegnata al Direttore dell'Accademia dal Presidente della Consulta almeno 10 giorni prima della data prefissata. A partire dal momento di consegna della richiesta, il Direttore ha quattro giorni di tempo per valutare e approvare la domanda. La Consulta farà il possibile per fissare le Assemblee in orari e giorni che evitino la sospensione delle lezioni (quali ad esempio sere e sabati).
- 5) La convocazione viene affissa all'albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti dell'Assemblea.
- 6) Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea. La Consulta degli studenti ha a disposizione 10 ore di sospensione delle attività didattiche da suddividere, atte a garantire la possibilità per ogni studente di poter partecipare all'Assemblea.
- 7) L'assemblea degli studenti è presieduta dal Presidente della Consulta. Il Segretario dell'assemblea è il medesimo della Consulta. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante della consulta, protocollati e resi pubblici.

ART. 9 TRASPARENZA

- 1) I verbali delle riunioni della Consulta e delle Assemblee degli studenti sono resi pubblici entro un mese dalla loro data di svolgimento mediante pubblicazione nell'area riservata del sito.
- 2) La Consulta deve trasmettere al Direttore dell'Accademia i verbali approvati e protocollati delle riunioni e aggiornarlo sulla propria attività in modo da garantire una costante, presente e incisiva relazione e collaborazione.
- 3) Sono istituiti canali di comunicazione on-line con gli studenti, quali uno spazio dedicato alla Consulta degli Studenti nell'area riservata del sito web dell'Accademia e una casella di posta elettronica della Consulta.



- 4) Il contenuto delle email pervenute a questo indirizzo email della Consulta trova opportuno inserimento nell'O.d.G. della Consulta.
- 5) Può essere assegnata la carica di Responsabile della Comunicazione un membro della Consulta stessa su nomina a maggioranza.

ARTICOLO 10 UFFICIO

- 1) È garantito uno spazio all'interno di NABA dove la Consulta si possa riunire e possa svolgere le proprie mansioni, ove non necessario o non possibile un ufficio fisso, la Consulta ha diritto all'accesso agli strumenti dell'Istituzione di cui necessita (es. computer e stampante).

ART. 11 GESTIONE DEI FONDI

- 1) La Consulta degli Studenti ha diritto ad un finanziamento annuo di cui usufruire autonomamente per la sua autogestione. L'importo del finanziamento viene deciso in sede di C.d.A. e comunicato alla Consulta.
- 2) Essa è un organismo fortemente caratterizzato dall'autogestione e dall'autonomia progettuale degli studenti: delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero e partecipa all'organizzazione e alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo e ha la gestione di una parte di questo budget.



TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI

ART. 12 BANDO ELETTORALE

- 1) Il Direttore di NABA, con proprio decreto, indice le elezioni della Consulta all'inizio del nuovo anno accademico.
- 2) Il bando di elezione dovrà indicare:
 - il numero degli studenti da eleggere;
 - le date, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - i requisiti dell'elettorato attivo e passivo e il termine di presentazione delle candidature.
- 3) Il bando e elezioni dovranno essere pubblicizzate dall'Accademia, tramite affissione all'albo (Bacheca dei decreti del Direttore situata nell'Edificio A al piano terra), pubblicazione nell'area riservata e avvisi della Segreteria agli studenti.
- 4) Il bando deve essere indetto entro i 2 mesi di attività didattica successivi la decadenza dal mandato della Consulta degli Studenti. Qualora il Direttore sia inadempiente, gli Studenti dell'Istituzione hanno facoltà di chiedere l'apertura del bando con una raccolta di firme.
- 5) La Consulta deve essere eletta almeno quindici giorni prima della fine del mandato della Consulta uscente, in caso contrario il mandato della Consulta uscente sarà prorogato fino alle elezioni che avranno in questo caso effetto immediato.

ART. 13 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) Definizioni generali:
 - a) L'elettorato attivo è composto dagli studenti che hanno il diritto di votare nelle elezioni della Consulta;
 - b) L'elettorato passivo è composto dagli studenti in possesso dei requisiti necessari per presentarsi come candidati alle elezioni ed essere validamente eletti come membri della Consulta.
- 2) Composizione elettorato attivo e passivo:
 - a) Elettorato attivo: gli aventi diritto al voto sono tutti gli studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del bando e iscritti ai corsi accademici di I livello, di II livello e ai Master Accademici. Sono altresì inclusi nell'elettorato attivo gli studenti Diploma Program iscritti a corsi triennali e biennali e ai Master. Sono invece esclusi dall'elettorato attivo gli studenti Erasmus e International Exchange.
 - b) Elettorato passivo: possono candidarsi tutti gli studenti dell'Accademia regolarmente iscritti ai Corsi Accademici triennali di I livello e ai corsi accademici biennali di II livello che alla data di pubblicazione del bando siano in regola con il pagamento di tasse e contributi, che abbiano compiuto 18 anni.



c) Non hanno diritto all'elettorato passivo: gli studenti Erasmus, International Exchange, gli studenti Diploma Program, gli studenti che alla data di pubblicazione del bando risultano immatricolati con riserva sui corsi accademici (per mancata consegna Dichiarazione di valore e/o per mancanza del requisito ammissione di lingua richiesto e/o per mancanza del nullaosta al trasferimento da altra Istituzione), gli studenti iscritti al fuori corso e gli studenti che hanno subito sanzioni disciplinari.

3) Verifica dei requisiti:

- a) Elettorato attivo: La Segreteria studenti provvede a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto, disponendone affissione all'Albo dell'Accademia e pubblicazione dell'area riservata del sito. Eventuali reclami avverso l'elenco dell'elettorato attivo possono essere presentati, non oltre tre giorni dalla pubblicazione, per iscritto al Direttore, il quale decide entro i successivi tre giorni dandone comunicazione agli interessati.
- b) Elettorato passivo: la verifica dei requisiti richiesti per le candidature sarà operata dalla Segreteria studenti.

ART. 14 CANDIDATURE

1) Presentazione delle candidature:

- a) Per proporre la propria candidatura come membro della Consulta è necessario ottenere almeno venti firme di studenti sostenitori, compilando il modulo allegato B1 e pubblicato nell'area riservata del sito NABA. Le firme sono raccolte avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 20/10/98 n. 403. Ogni firmatario sostenitore della candidatura è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita e numero di matricola.
- b) Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, all'attenzione della Segreteria entro le scadenze prestabilite.
- c) Eventuali firme apposte a sostegno di due o più candidature comporta l'invalidità di tutte.
- d) I candidati non possono firmare a sostegno della propria candidatura né possono firmare per sostenere altre candidature a pena di invalidità della firma.
- e) Gli studenti in transizione di genere che hanno attivato, in accordo con l'Accademia, una carriera alias potranno presentare la propria candidatura anche utilizzando il nome alias scelto e il sesso a cui sentono di appartenere. Tale volontà dovrà essere comunicata in concomitanza della candidatura direttamente ai propri referenti della Carriera Alias, al fine di permettere la verifica durante le lezioni del rispetto delle norme per la rappresentanza di genere (delle quote rosa).

2) Valutazione delle candidature:

- a) L'ammissibilità delle candidature è operata dalla Segreteria.
- b) Le candidature ammesse saranno affisse all'albo sette giorni prima delle elezioni e contestualmente pubblicate sull'area riservata.



c) Eventuali opposizioni alle candidature pubblicate dovranno essere depositate presso la Segreteria secondo le tempistiche previste dal bando.

3) Campagna elettorale:

- a) Dalla pubblicazione del bando di elezione, i candidati possono utilizzare quindici giorni per presentare i propri programmi e per raccogliere le firme necessarie per la presentazione della propria candidatura.
- b) Le candidature e i relativi programmi elettorali saranno altresì pubblicati nell'area riservata del sito.

ART. 15 SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1) Durata elezioni:

- a) La durata delle elezioni è stabilita dal bando di elezione del Direttore.
- b) Le operazioni elettorali vengono svolte per almeno un giorno, prolungabile fino ad un massimo di tre giornate anche consecutive fissate nell'arco di una settimana.

2) Seggio elettorale:

- a) Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione di Seggio nominato dalla Direzione, composta da cinque componenti, dei quali tre studenti e due da personale e/o docenti/assistenti dell'Accademia.
- b) Gli studenti che compongono il seggio elettorale non possono essere candidati alla Consulta e sono scelti per estrazione tra coloro i quali si sono proposti per tale compito.
- c) Al Seggio elettorale deve sempre essere assicurata la presenza di due membri della Commissione del seggio.
- d) La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto.
- e) Tra i membri del seggio, uno ha funzione di Presidente e almeno due hanno funzione di scrutatori.
- f) In caso di esistenza di più sedi, è consigliato istituire un seggio per ogni sede.

3) Inseadimento seggio elettorale:

Il seggio elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

- a) il controllo dei locali e delle urne;
- b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede. Il seggio cura nei modi ritenuti più opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nei rispettivi verbali.

4) Modalità di Voto:

- a) Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto in urna. Il voto è personale, diretto e segreto.
- b) Ogni elettore si presenterà munito di documento di identità valido e apporrà la propria firma negli elenchi dei votanti del seggio.



- c) A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, sarà quindi consegnata una scheda elettorale riportante i nominativi dei candidati in ordine alfabetico e precedentemente controfirmata da un membro del seggio.
 - d) L'elettore accede ad una postazione che consenta la riservatezza dell'espressione di voto ed indica la propria preferenza apponendo una croce (X) o barra (/) nell'apposito spazio per un massimo di preferenze stabilito dal bando elezione. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto.
 - e) Gli elettori diversamente abili o diversamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un conoscente da loro scelto. L'accompagnatore apporrà la propria firma accanto a quella dell'elettore sul registro dei votanti.
 - f) Il voto è nullo se la scheda utilizzata risulti che non sia quella consegnata al seggio o se presenta segni di identificazione. Sono considerate nulle, inoltre, le schede contenenti un numero voti di preferenze maggiore di quello consentito dal bando di elezione e/o che non rispettano le norme per la rappresentanza di genere. La scheda bianca è considerata voto validamente espresso; la scheda nulla non è considerata voto validamente espresso.
 - g) In caso di controversia sulla assegnazione del voto, l'attribuzione stessa è assegnata a maggioranza del Seggio.
 - h) La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di Seggio nell'apposita urna.
 - i) Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto da tutti i componenti del seggio.
- 5) Sede dei seggi:
- a) Le elezioni si svolgono presso i locali dell'Accademia.

ART. 16 PROCEDURE DI SCRUTINIO E RICORSI

- 1) La Commissione di Seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
- 2) Non è previsto alcun quorum per la validità delle elezioni.
- 3) Il Presidente di seggio verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.
- 4) Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato: risultano eletti gli studenti candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti riportati risulta eletto lo studente più giovane anagraficamente. Nel caso di rinuncia si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che immediatamente segue.
- 5) Il Presidente del seggio, appreso il risultato elettorale, procederà a renderlo noto al Direttore e consegnerà a lui il verbale di scrutinio, il registro dei votanti, le schede votate e il residuo materiale della votazione.



- 6) Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla pubblicazione della graduatoria, contenente anche i candidati non eletti, e decorsi cinque giorni nel caso in cui non vi siano ricorsi, procede alla costituzione della Consulta stessa, tramite proprio decreto che sarà affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato nell'area riservata.
- 7) Appena avvenuta la nomina, la Consulta eletta deve riunirsi per eleggere al suo interno il suo Presidente.

ART. 17 ELEZIONI INTEGRATIVE

- 1) Entro il termine del mese di dicembre di ciascun anno vengono indette, se necessario, le elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione del corso di studi o per altra causa, fino alla scadenza naturale del mandato triennale.

ART. 18 ITER DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

- 1) Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere presentate in forma scritta da ogni membro della Consulta degli Studenti.
- 2) Ogni proposta di modifica, per essere approvata, deve essere votata dalla metà più uno dei membri della Consulta.
- 3) Le proposte di modifica devono essere infine inoltrate, per mezzo scritto o e-mail, al C.A per approvazione.

ART. 19 NORME FINALI

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle norme di legge e regolamenti vigenti.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione con Decreto del Direttore.



ALLEGATO A

SCHEDA DI CANDIDATURA
PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

All'attenzione della Segreteria della Nuova Accademia di Belle Arti

Il sottoscritto/a

NOME _____ COGNOME _____

nato/a _____ il _____ iscritto al _____ anno

del corso accademico di I livello Triennale II livello Biennale

di _____ della Nuova Accademia di Belle Arti, presa visione del Regolamento Elettorale con il quale sono indette le elezioni della Consulta degli Studenti il triennio **20XX20XX** presenta la propria candidatura.

_____, _____ FIRMA CANDIDATO _____

Si allega elenco di almeno venti firme di studenti come previsto dal regolamento



Nominativo candidato sostenuto:

Nome..... **Cognome**.....

(NB I sottoscrittori non possono firmare per più di un candidato)

Nr.	Nome (scrivere in stampatello)	Cognome (scrivere in stampatello)	Documento di identità	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				



13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

(NB I sottoscrittori non possono firmare per più di un candidato)